di prodotti lattiero-caseari su quello applicabile agli alimenti composti a base di cereali ; che occorre pertanto modificare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 215/66/CEE in modo che l'ammontare della restituzione concessa per le quantità di cereali incorporate negli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari corrisponda a quello concesso per le quantità di cereali incorporate negli alimenti composti a base di cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento n. 215/66/CEE, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE, sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Gli Stati membri concedono negli scambi con i paesi terzi una restituzione il cui ammontare non sia inferiore all'ammontare fissato dalla Commissione una volta al mese. Al momento di quest'ultima fissazione, si tiene conto, per le quantità di cereali prese in considerazione per il calcolo del primo elemento dell'elemento mobile del prelievo, delle condizioni del mercato mondiale e dei prezzi dei mercati nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Gli ammontari delle restituzioni applicabili fino al 31 luglio 1967 sono fissati secondo le disposizioni anteriormente in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 371/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, data la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole e, segnatamente, la necessità per l'industria di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione, il regolamento n. 120/67/CEE e il regolamento n. 359/67/CEE prevedono la concessione di una restituzione alla produzione, affinché i prodotti di base utilizzati da detta industria possano essere posti a sua disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni ;

Considerando che un'esatta valutazione della situazione risultante dal livello dei prezzi comuni e dalla concorrenza tra l'amido di granturco, l'amido di riso, la fecola di patate da un lato e, dall'altro, i prodotti chimici di sostituzione, induce a fissare la restituzione a un ammontare tale che il prezzo del granturco utilizzato dall'industria dell'amido sia portato a 6,80 unità di conto per 100 chilogrammi ; che lo stesso prezzo di 6,80 unità di conto per il grano tenero assicura un giusto equilibrio nell'utilizzazione di tale prodotto e quella del gran-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

turco ; che per assicurare lo stesso equilibrio per quanto riguarda l'impiego del riso conviene che la restituzione per le rotture di riso sia fissata ad un importo tale da portare il prezzo di tale prodotto a 8,30 unità di conto per 100 chilogrammi ; che, in caso di variazioni notevoli e durature dei prezzi mondiali del granturco e del grano tenero e per tener conto della congiuntura attuale sul mercato mondiale delle rotture di riso, è tuttavia opportuno prevedere che quest'ultima restituzione sia limitata quando i prezzi sul mercato rimangono elevati, in modo da impedire importazioni ad un prezzo inferiore al livello mondiale e da evitare che l'onere finanziario derivante dalle restituzioni alla produzione divenga eccessivo ;

Considerando che, tenuto conto delle relazioni che si stabiliscono tra i prezzi alla produzione delle materie prime che servono per la fabbricazione dell'amido e della fecola e della possibilità di una sostituzione tra questi due prodotti, è opportuno mantenere un rapporto equilibrato tra i loro prezzi ; che, a tal fine, occorre fissare ad uno stesso livello la restituzione concessa nell'uno o nell'altro caso ; che, tuttavia, la restituzione versata ai produttori di fecola deve effettivamente assicurare ai produttori di patate della Comunità un prezzo che procuri loro un equo reddito, mentre le condizioni del mercato dei cereali utilizzati dall'industria dell'amido e le organizzazioni comuni dei mercati cui tali prodotti sono soggetti bastano a garantire che il loro prezzo sarà effettivamente situato al livello del prezzo d'entrata ; che occorre pertanto prevedere disposizioni volte a garantire che i produttori di patate possano beneficiare in definitiva della restituzione consegnata ai fabbricanti di fecola ;

Considerando che le suddette misure volte a disciplinare la concorrenza non devono perturbare i mercati dei paesi terzi ; che, pertanto, in caso di rialzo notevole e duraturo dei prezzi su tali mercati, vanno previste misure di compensazione consistenti nella riscossione di un prelievo sui prodotti esportati per riportare ad un equo livello i vantaggi concessi ai fabbricanti della Comunità ;

Considerando che il passaggio dal regime di restituzione nazionale e facoltativo, istituito dal regolamento n. 142/64/CEE [1] al regime di restituzione comunitario e obbligatorio istituito dal regolamento n. 120/67/CEE e dal regolamento n. 359/67/CEE deve aver luogo nelle migliori condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1967, gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione per il granturco e il grano tenero destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo d'entrata in ciascuno di tali prodotti e 6,80 unità di conto.

La restituzione alla produzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido è maggiorata in Italia di 0,30 unità di conto per 100 chilogrammi di granturco.

Tuttavia, questa maggiorazione non può essere applicata in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE.

2. A decorrere dal 1° luglio 1967, gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di fecola di patate, calcolata forfettariamente conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 5, e che è pari alla media aritmetica degli importi della restituzione concessa durante la stessa campagna di commercializzazione per 161 chilogrammi di granturco destinato alla fabbricazione dell'amido.

3. A decorrere dal 1° settembre 1967, gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo d'entrata delle rotture di riso e 8,30 unità di conto.

Tuttavia, se il prezzo cif è superiore a 8,30 unità di conto, la restituzione alla produzione è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif delle rotture di riso.

Articolo 2

1. Se i prezzi dei prodotti di base, di cui all'articolo 1, variano in misura notevole e duratura sul mercato mondiale rispetto agli importi di cui a detto articolo, fissati a 6,80 unità di conto per il granturco e il grano tenero e a 8,30 unità di conto per le rotture di riso, tali importi possono essere modificati dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

[1] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

2. Se i prezzi dei prodotti di base superano in misura notevole e duratura sul mercato mondiale gli importi fissati, un prelievo all'esportazione destinato a compensare la differenza tra i prezzi all'interno della Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale può essere istituito secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 3

1. Il prezzo che il produttore deve riscuotere, nella fase franco fabbrica, per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di 100 chilogrammi di fecola deve essere pari all'ammontare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aumentato di una somma almeno pari a 8,18 unità di conto.

2. La restituzione alla produzione è calcolata in base ai quantitativi di patate consegnate alla fabbrica di fecola, tenuto conto del tenore in fecola delle patate al momento della consegna.

Essa è versata integralmente a ciascun fabbricante di fecola, a condizione che questo apporti la prova :

— dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati e del tenore in fecola al momento della consegna ;

— del versamento al produttore di una somma almeno pari al prezzo definito al paragrafo 1, tenuto conto del tenore in fecola delle patate.

Qualora il prezzo riscosso dal produttore sia inferiore al minimo di cui al secondo trattino del comma precedente, la restituzione versata al fabbricante di fecola è ridotta della differenza costatata.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un termine di 4 mesi dopo la fine della campagna, i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato della restituzione alla produzione.

Articolo 5

Sono stabilite, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare quelle relative :

a) alla determinazione secondo una tabella stabilita in funzione del tenore in fecola del prodotto, del quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di 100 chilogrammi di fecola ;

b) all'elaborazione delle condizioni di ricevimento e di pagamento delle patate, nonchè delle condizioni alle quali deve essere apportata la prova di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1967.

Tuttavia, per quanto riguarda le rotture di riso, esso è posto in applicazione a decorrere dal 1° settembre 1967.

Il regolamento n. 178/67/CEE [1] è abrogato alla data del 1° agosto 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

[1] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2617/67.